SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1258-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CIAMPI)

e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (DIANA)

di concerto col Ministro del tesoro (BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica (SPAVENTA)

e col Ministro della sanità (GARAVAGLIA)

(V. Stampato n. 1258)

approvato dal Senato della Repubblica il 2 luglio 1993

(V. Stampato Camera n. 2877)

modificato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 luglio 1993

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Allegato: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	4
Decreto-legge: testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	10
Testo del decreto-legge	»	22

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1993, N. 158

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso».

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «bufalino», sono inserite le seguenti: «, di lire 50.000 per capo suino»; dopo le parole: «e di lire 30.000 per capo» sono soppresse le seguenti: «suino ed»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame».

All'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1993, N. 158

Identico.

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «bufalino», sono inserite le seguenti: «, di lire 50.000 per capo suino»; dopo le parole: «e di lire 30.000 per capo» sono soppresse le seguenti: «suino ed»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti».

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. – 1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonchè da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

2. Per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1994, a titolo di prima annualità.

Art. 8-ter. – 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed assegnata, nell'anno 1993, alla regione medesima a titolo di prima annualità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico:

«Art. 8-bis. - 1. Identico.

- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 8-ter. 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.
- 2. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- Art. 8-quater. 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.
- 2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.
- 3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
- 4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.
- Art. 8-quinquies. 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del presente decreto, pari a lire 45,5 miliardi per il 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8-quater. - Identico.

Art. 8-quinquies. – 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-ter, comma 1, e 8-quater del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

Articolo 1-bis.

1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subìto gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Articolo 1-bis.

(Segue: Testo del decreto-legge con le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso.

Articolo 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate delle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla Regione.

Articolo 3.

- 1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
- 2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni
- 3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Articolo 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi una tantum per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire

(Segue: Testo del decreto-legge con le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

150.000 per capo bovino e bufalino, di lire 50.000 per capo suino e di lire 30.000 per capo ovicaprino. Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Articolo 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Articolo 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

150.000 per capo bovino e bufalino, di lire 50.000 per capo suino e di lire 30.000 per capo ovicaprino. Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

Identico.

Articolo 8.

(Segue: Testo del decreto-legge con le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

- 2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991. n. 201.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo. 8-bis.

- 1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonchè da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.
- 2. Per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1994, a titolo di prima annualità.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo. 8-bis.

1. Identico.

- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo del decreto-legge con le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo, 8-ter.

1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed assegnata, nell'anno 1993, alla regione medesima a titolo di prima annualità.

Articolo 8-quater.

- 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.
- 2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.
- 3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.
- 4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo. 8-ter.

- 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.
- 2. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-quater.

(Segue: Testo del decreto-legge con le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo. 8-quinquies.

1. L'onere per l'attuazione degli articoli **8-bis**, 8-ter e 8-quater del presente decreto, pari a lire 45,5 miliardi per il 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

Articolo 9.

1. Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - DIANA - BARUCCI - SPAVENTA - GARAVAGLIA

Visto, il Guardasigilli: Conso

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo. 8-quinquies.

- 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-ter, comma 1, e 8-quater del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

Articolo 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate delle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla Regione.

Articolo 3.

- 1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
- 2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesì, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.
- 3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Articolo 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi una tantum per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino e di lire 30.000 per capo suino ed ovicaprino.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subìto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Articolo 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Articolo 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Articolo 8.

- 1. All'onere per l'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, pari a lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione della disponibilità del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alla quota concernente le finalità vincolate del Fondo stesso.
- 2. La quota di interessì a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - DIANA - BARUCCI - SPAVENTA - GARAVAGLIA